

Le principali novità sono le seguenti:

- il riassetto dei titoli edilizi;
- l'ampliamento degli interventi in edilizia libera;
- l'individuazione nuove attività rientranti nell'ambito della SCIA;
- l'introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo;
- la segnalazione certificata di agibilità che sostituisce il certificato di agibilità.

I titoli edilizi diventano 5 (EDILIZIA LIBERA-CILA-SCIA-PDC-SCIA ALTERNATIVA AL PDC) con l'abolizione della DIA e della CIL (ad eccezione per opere che soddisfano esigenze temporanee) e della Super-Dia.

Il certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (modificato art. 24 del DPR 380/2001), che dovrà essere inoltrata dal titolare del titolo edilizio allo sportello unico edilizia entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di:

- nuova costruzione;
- ricostruzioni o sopraelevazione totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che abbiano influito sulle condizioni di cui al comma 1 dell'art 24 sopra citato.

Nella tabella A allegata al D.Lgs. 222/16 sono contenute le diverse tipologie di intervento edilizio e il relativo regime amministrativo.